

CAMERA DEI DEPUTATI N. 209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ALOISE, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BIASCI, BORRA, CAROLI, CARLO CASINI, CIMMINO, DAL CASTELLO, DE GENNARO, DELFINO, FORMIGONI, GELPI, IODICE, ANGELO LA RUSSA, LECCISI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, PIREDDA, PUJIA, RANDAZZO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANESE, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SORICE, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, ZOPPI

Norme sulla costituzione e sui compiti
dell'Istituto nazionale del lavoro

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea della creazione di una struttura di supporto all'azione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quella delle commissioni centrale e regionali per l'impiego al fine di garantire l'attuazione di una organica politica attiva del lavoro, di creare le condizioni per un più puntuale incontro fra domanda ed offerta di lavoro e maggiore flessibilità all'occupazione, sembra ormai matura per la realizzazione.

In realtà di essa si parla da molti anni ed è stata oggetto di diverse proposte di legge, sottoposte al nostro esame anche nelle precedenti legislature.

Si tratta di proposte interessanti, ma, in realtà, riduttive del ruolo e dei compiti che, a nostro giudizio, una « agenzia per l'impiego » dovrebbe svolgere nel nostro Paese. In primo luogo perché non si concede ad essa quella autonomia giuridica, economica ed operativa di cui dovrebbe essere logicamente dotata. Poi perché ci si

limita ad affidarle esclusivamente compiti in materia di sperimentazione e di proposta.

È indispensabile invece cogliere ciò che vi è di positivo nella esperienza dei paesi maggiormente industrializzati dell'Europa occidentale e creare un ente nazionale, regionalmente decentrato, dotato di ampia autonomia e capace di svolgere, con efficienza, i compiti che ad esso verranno affidati.

Questo ente, che proponiamo venga denominato « Istituto nazionale del lavoro », dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed operare sulla base delle direttive e degli indirizzi degli organi cui la Costituzione e le leggi affidano la competenza nelle singole materie. Ad esso dovrebbero essere inoltre preposti organi di estrazione governativa, regionale e delle parti sociali.

In ogni regione, poi, dovrebbe essere costituita una entità denominata « Agenzia regionale del lavoro », la quale, oltre a perseguire gli obiettivi propri dell'Istituto e quelli fissati dalla commissione regionale per l'impiego, dovrebbe svolgere compiti di consulenza tecnica e giuridica della commissione stessa.

In particolare l'Istituto dovrebbe ricucire le sparse membra del collocamento, della formazione professionale e dell'Osservatorio del lavoro, non caricandosi di una molteplicità di competenze gestionali, che devono rimanere affidate, secondo le rispettive attribuzioni, agli organi dell'Amministrazione centrale e delle regioni, ma operando con la massima snellezza operativa possibile.

Esso dovrebbe, fra l'altro:

a) organizzare e pubblicare rilevazioni sullo stato dell'occupazione, sui flussi delle forze di lavoro, sulle previsioni occupazionali e sulle dinamiche e gli orientamenti della popolazione scolastica;

b) predisporre, d'intesa con le giunte regionali e le commissioni regionali per l'impiego e sentite le strutture del Ministero del lavoro, i programmi regionali delle attività di formazione professionale,

ed indirizzare le attività di orientamento professionale, in modo che, dal raccordo fra mondo del lavoro, collocamento e formazione e sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del lavoro e delle strutture del collocamento, possano essere predisposti programmi di attività, adeguati ed aderenti alle effettive necessità dei settori produttivi ed alle aspirazioni dei lavoratori, evitando ogni dispersione di mezzi;

c) formulare proposte al fine di garantire l'indispensabile raccordo fra politica attiva del lavoro, sviluppo del territorio e programmazione;

d) concordare con le aziende modalità ed attività di formazione-lavoro;

e) predisporre, d'intesa con le imprese disponibili, programmi di inserimento di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o comunque di difficile collocamento, e proporre ai competenti organi la concessione di incentivi alle aziende che promuovono l'occupazione delle fasce sociali più deboli;

f) promuovere, d'intesa con gli enti e le amministrazioni competenti alla loro esecuzione e gestione, programmi per l'utilizzazione temporanea in opere o servizi socialmente utili dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale;

g) curare la definizione e la specificazione dei tipi di professionalità ed individuare le strutture da utilizzare per l'accertamento dei livelli e delle specifiche attitudini e capacità professionali dei singoli lavoratori;

h) continuare a svolgere i compiti già affidati all'ISFOL.

All'Istituto nazionale del lavoro dovrebbe essere affidato infine il compito di operare per creare le condizioni idonee a rendere possibile un più preciso e puntuale incontro fra domanda ed offerta di lavoro e, nel quadro di una nuova disciplina del collocamento, dei contratti a tempo parziale e determinato e della mobilità, accrescere la flessibilità della occu-

pazione e rendere meno difficoltoso il collocamento dei lavoratori delle aziende in crisi e dei disoccupati.

Per questo, accanto a compiti di ricerca e di studio, Istituto ed agenzie dovrebbero poter procedere, d'intesa con le strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le commissioni per l'impiego ed in stretto contatto con le imprese e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sia alla raccolta ed alla memorizzazione dei dati relativi ai posti richiesti ed offerti, sia all'esame degli ostacoli che si frappongono alla ricerca di determinati posti di lavoro o di alcune categorie di lavoratori. Ciò anche al fine di poter svolgere, servendosi anche dei mezzi di comunicazione sociale, una adeguata azione di informazione diretta ed indiretta e di ausilio dei lavoratori in cerca di occupazione.

Fornito di strutture adeguate, sia al centro, sia nelle « agenzie », l'Istituto dovrebbe essere organizzato con criteri atti ad esaltarne efficienza e funzionalità. Il personale dovrebbe essere assunto con contratto di diritto privato e sulla base di comprovate doti di capacità ed esperienza ed i componenti degli organi direttivi scelti fra persone dotate di elevata compe-

tenza ed esperienza nelle materie di competenza dell'Istituto.

Onorevoli colleghi, il notevole livello di disoccupazione nel nostro Paese, le negative esperienze sui processi di mobilità messe in essere nel passato, la crescita, oltre ogni previsione, delle ore di integrazione salariale corrisposte dalla cassa integrazione guadagni, determinata — essenzialmente — dalla necessità di concedere in molti casi proroghe, praticamente indefinite, al trattamento di integrazione salariale, impongono la ricerca e la rapida definizione di strumenti nuovi di politica attiva del lavoro.

Ad esse si aggiunge la necessità di rendere più facile e più agile la ricerca del posto di lavoro, senza frustrare le legittime attese dei lavoratori e le esigenze dei datori di lavoro.

Per queste ragioni sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge, con la quale si propone che l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) assuma la denominazione di Istituto nazionale del lavoro ed i compiti che precedentemente abbiamo indicato. Convinti della necessità di una sua rapida discussione, auspichiamo che essa possa trovare il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) assume la denominazione di Istituto nazionale del lavoro ed è escluso dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 2.

1. L'Istituto nazionale del lavoro, direttamente e attraverso i suoi organi regionali, oltre a provvedere ai compiti fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478:

a) istituisce e gestisce l'Osservatorio nazionale del lavoro, avente il compito di programmare, organizzare e pubblicare, in collaborazione con l'ISTAT, rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, sui flussi qualificativi e quantitativi delle forze di lavoro, sulle previsioni occupazionali, anche a media e lunga scadenza, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica ed universitaria, anche in rapporto con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario ed al fine altresì di stimare i fabbisogni di formazione professionale; di studiare inoltre i problemi della mobilità, le caratteristiche strutturali della domanda ed offerta di lavoro e le tendenze evolutive delle professionalità e, al fine di evitare squilibri nel campo occupazionale, le politiche da adottare nel settore della pubblica istruzione;

b) formula proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle giunte regionali sui programmi economici e di assetto del territorio, al fine di garantire l'indispensabile raccordo fra poli-

tica del lavoro, politica di sviluppo del territorio e programmazione economica;

c) predispone, d'intesa con le giunte regionali e sentite le commissioni regionali per l'impiego e le strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i programmi regionali per le attività di formazione professionale;

d) indirizza, d'intesa con i competenti assessorati regionali e sulla base di programmi sottoposti al preventivo parere delle commissioni regionali per l'impiego, le attività di orientamento professionale;

e) programma e gestisce corsi e scuole per formatori ed istruttori dei corsi di formazione professionale;

f) cura la definizione e la specificazione dei tipi di professionalità e la predisposizione dei relativi prontuari;

g) individua le strutture da utilizzare per l'accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei singoli lavoratori;

h) promuove la istituzione di una rete di centri di orientamento e di informazione professionale, in modo da assicurare la loro presenza capillare sul territorio;

i) svolge:

1) d'intesa ed in collegamento con le sezioni circoscrizionali per l'impiego e tramite contatti diretti con le imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, attività di raccolta e memorizzazione dei dati relativi ai posti di lavoro richiesti ed offerti, in modo da poter curare e svolgere, servendosi anche dei mezzi di comunicazione sociale, una adeguata azione di informazione diretta ed indiretta dei lavoratori disoccupati od in cerca di altra occupazione;

2) attraverso contatti diretti con gli organi competenti in materia, attività di raccolta e di memorizzazione dei dati analitici relativi alle persone che hanno conseguito la laurea, un diploma od una

specializzazione o qualificazione professionale;

l) svolge attività di ausilio a favore sia dei lavoratori, nella valutazione della corrispondenza fra le loro caratteristiche, bisogni e aspirazioni e le caratteristiche dei posti vacanti, in relazione alla eventuale necessità e possibilità di formazione professionale, nonché nella intrapresa di attività in proprio, sia delle aziende alla ricerca di lavoratori aventi determinate professionalità;

m) concorda con le aziende modalità ed attività di formazione-lavoro e formazione sul lavoro da inserire nei programmi di cui alla lettera *c)*;

n) svolge una particolare azione di ausilio, informazione ed orientamento professionale a favore dei lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o comunque di difficile collocamento e predispone, d'intesa con le imprese disponibili, programmi per il loro inserimento nel lavoro, con la specificazione delle iniziative formative, riabilitative e di riadattamento necessarie e li sottopone, sentita la commissione regionale per l'impiego, agli organi competenti alla loro attuazione;

o) propone ai competenti organi la concessione di incentivi alle aziende che promuovono l'occupazione delle fasce sociali più deboli o che stipulano con lavoratori, ad esse appartenenti, contratti di formazione sul lavoro e stimola l'assunzione di dette iniziative;

p) promuove, d'intesa con gli enti competenti, programmi per l'utilizzazione temporanea in opere o servizi socialmente utili, che i predetti enti hanno la possibilità di gestire, dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale o disoccupazione speciale, per un periodo superiore ai sei mesi.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1973, n. 478, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta ».

ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) sei rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali su designazione dei rispettivi Ministri;

b) sei rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive associazioni più rappresentative sul piano nazionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale;

e) il presidente dell'Istituto nazionale di statistica od un suo rappresentante, designato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

f) un rappresentante del personale dell'Istituto, eletto dal personale stesso.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i singoli componenti non possono essere confermati più di una volta.

3. Qualora le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, non vengano effettuate nel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, ad esse provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Ove gli organi competenti ad effettuare le designazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 non abbiano provveduto ad effettuarle nel medesimo termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad emanare il decreto di nomina dei componenti designati ai sensi del medesimo comma 3. Il consiglio di amministrazione sarà integrato con la nomina degli altri membri non appena perverranno le relative designazioni ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è composto dal presidente, che lo presiede, e da membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto limitato, in modo da garantire la elezione nel comitato stesso di almeno uno dei membri designati dal Governo, dalle regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

ART. 6.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno con

funzioni di presidente, e da due funzionari delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Esso è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati più di una volta ».

ART. 7.

1. In ogni capoluogo di regione è costituita una sede dell'Istituto denominata Agenzia regionale del lavoro.

2. Ciascuna Agenzia regionale è diretta da un funzionario nominato dall'Istituto, il quale è responsabile del suo funzionamento e della attuazione delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e dalla direzione dell'Istituto nonché del perseguimento degli obiettivi che la commissione regionale per l'impiego fissa annualmente sulla base della relazione presentata dall'Istituto entro il mese di aprile di ogni anno.

3. L'Agenzia regionale del lavoro è organo di consulenza tecnica e giuridica della commissione regionale per l'impiego.

ART. 8.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *b-bis*) da un contributo annuo e carico del bilancio dello Stato, da iscriversi in apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b-ter) da contributi annui degli enti regione, pari nel loro ammontare complessivo al contributo dello Stato ».

ART. 9.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'Istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo, può esserne disposta la revoca con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione.

2. In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, nonché quando l'Istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 10.

1. L'Istituto nazionale del lavoro si avvale di personale dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di personale assunto direttamente con contratto di diritto privato, anche a tempo parziale, prevalentemente fra persone che abbiano seguito positivamente scuole di qualificazione e di perfezionamento alle funzioni che dovranno essere chiamati a svolgere. Il regolamento per il personale stabilisce le modalità di assunzione in modo da potere comunque garantire la sussistenza dei requisiti di conoscenza e di esperienza adeguati all'assolvimento dei compiti che a ciascuno dovranno essere affidati.

2. Presso l'Istituto può essere comandato altresì, su richiesta del presidente, personale da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, anche economici, e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

ART. 11.

1. Il trattamento normativo e retributivo del personale dipendente è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori.

2. Fino alla data di stipulazione del primo contratto il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

